



STATUTO DELLA “SOCIETÀ ITALIANA DI BIOLOGIA SPERIMENTALE - 1925”

ART. 1

Con la denominazione di “SOCIETÀ ITALIANA DI BIOLOGIA SPERIMENTALE - 1925” (acronimo: “SIBS - 1925”) viene costituita una Associazione scientifica tra i cultori di discipline biologiche sperimentali e, più in generale, delle scienze della vita.

ART. 2

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di facilitare la rapida divulgazione dei risultati sperimentali ottenuti dai ricercatori italiani, favorendo al tempo stesso lo scambio di informazioni e l'interazione tra i ricercatori dell'area delle scienze biologiche e, più in generale, delle scienze della vita.

Inoltre, l'Associazione si propone di limitare la fuga dei giovani ricercatori all'estero, promuovendone ove possibile le attività scientifiche in Italia anche attraverso il conferimento di borse di studio e premi per la ricerca al fine di favorirne il progresso della carriera a livello nazionale e internazionale.

ART. 3

L'attività dell'Associazione si esplica mediante convegni periodici nazionali e locali, i primi organizzati dal Consiglio Direttivo, i secondi organizzati dai Responsabili delle Sezioni della Associazione, come meglio specificato al seguente articolo. Agli organizzatori dei convegni corre l'obbligo di invitare i relatori a sottomettere i loro lavori per la pubblicazione sulla rivista “Journal of Biological Research – Bollettino della Società Italiana di Biologia Sperimentale”; i lavori saranno sottoposti a revisione tra pari, così come previsto dalle norme editoriali della rivista.

ART. 4

È possibile istituire, presso sedi universitarie o qualificati centri di ricerca pubblici e privati, Unità operative dell'Associazione, qualora alcuni soci ne chiedano l'istituzione al Consiglio Direttivo.

Nella richiesta, dev'essere esplicitato il progetto culturale che l'Unità operativa intende portare avanti, la denominazione e l'eventuale intitolazione a un ricercatore di chiara fama.

Il Consiglio Direttivo approva la richiesta e ne identifica il Direttore.



L'Unità operativa resta attiva per tre anni solari, a partire dall'anno di costituzione, e può essere rinnovata, previa richiesta al Consiglio Direttivo – da effettuarsi entro 60 giorni prima della naturale scadenza – accompagnata da una relazione sulle attività svolte nel triennio.

Più Unità operative possono confluire in Sezioni su base Regionale. Le Sezioni sono attivate dal Consiglio Direttivo, che ne identifica un Presidente.

L'Associazione organizza il Congresso annuale in collaborazione con le Sezioni Regionali e con le Unità operative.

I progetti culturali delle Unità operative fanno riferimento agli ambiti disciplinari delle scienze biologiche e, più in generale, delle scienze della vita, tra cui: Anatomia comparata; Anatomia patologica; Anatomia umana; Antropologia; Bioarcheologia; Biochimica; Biochimica clinica; Bioeconomia; Bioimaging; Bioinformatica; Bioingegneria; Biologia applicata; Biologia cellulare; Biologia dello sviluppo; Biologia evolutivistica; Biologia farmaceutica; Biologia generale; Biologia marina; Biologia molecolare; Biologia vegetale; Biomedicina; Biostatistica; Biotecnologie; Botanica; Chimica; Citologia; Citopatologia; Ecologia; Embriologia; Epistemologia; Etologia; Farmacologia; Filosofia della scienza; Fisica; Fisiologia; Fisiologia vegetale; Genetica; Istologia; Istopatologia; Matematica; Medicina molecolare; Microbiologia; Microbiologia clinica; Neurobiologia; Neuroscienze; Nutrizione sperimentale; Oncologia generale; Paleopatologia; Patobiologia; Patologia generale; Patologia clinica; Psicobiologia; Scienze agrarie; Scienze della terra; Scienze dello sport; Scienze forensi; Scienze veterinarie; Statistica biomedica; Storia della scienza; Tecniche di laboratorio; Tecnologie agroalimentari; Zoologia. Tale elenco è da intendersi indicativo e non esaustivo.

ART. 5


L'Associazione promuove le interazioni internazionali anche attraverso l'invito ai congressi di studiosi italiani e stranieri di chiara fama. In particolare, è auspicabile che tali studiosi vengano invitati a tenere Letture magistrali intitolate a eminenti scienziati italiani.

La principale Lettura magistrale, che di norma apre il Congresso Nazionale dell'Associazione, è la « Lettura "Gaetano Quagliariello" ».

Altre Letture potranno essere programmate dagli organizzatori del Congresso nazionale, previo assenso del Consiglio Direttivo.

ART. 6

L'Associazione prevede tre tipologie di soci:



1) Soci fondatori: coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Costoro partecipano alla vita dell'Associazione con eguali diritti e i doveri dei soci ordinari salvo il fatto che non sono tenuti al pagamento della quota annuale.

2) Soci ordinari: tutti coloro che svolgono attività scientifiche nel campo della biologia sperimentale e/o delle scienze della vita. La domanda di iscrizione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve essere controfirmata da due soci. Il Consiglio Direttivo esamina la domanda e, ove la ritenga accettabile, propone all'Assemblea la ratifica della nomina. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale.

3) Soci onorari: ricercatori di chiara fama che hanno apportato contributi scientifici di rilievo nel campo della biologia sperimentale e/o delle scienze della vita. La proposta di nomina è fatta, con relazione scritta motivata, da un socio al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo prende in esame la proposta, e, ove la ritenga accettabile, ne propone la nomina nell'Assemblea Generale. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale, non hanno diritto di voto nelle Assemblee e non possono candidarsi al Consiglio Direttivo.

ART. 7

L'Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo, formato da:

- un Presidente
- due Vice-Presidenti
- un Segretario Generale
- un Vice-Segretario Generale, con funzione anche di Tesoriere.

Per le deliberazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

ART. 8


Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, di cui uno che può anche essere esterno all'Associazione.

ART. 9

L'Assemblea è formata, oltre che dai Soci fondatori, da tutti i Soci ordinari in regola con il pagamento annuale della quota sociale e si riunisce, in presenza o per via telematica, in via ordinaria almeno una volta all'anno, e in via straordinaria ogni qualvolta è convocata su richiesta





del Consiglio Direttivo, o di almeno un quinto dei Soci, per trattare argomenti particolari ed urgenti. In situazione di urgenza, il Presidente può convocare in via straordinaria l'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio Direttivo fissa la sede (in presenza o in telematica) e l'ordine del giorno dell'Assemblea, dandone avviso ai Soci per mezzo e-mail, con almeno una settimana di preavviso. È ammessa la delega scritta dal socio a farsi rappresentare da un altro socio; ciascun socio non può avere più di due deleghe.

Non si può partecipare per via telematica alle assemblee convocate espressamente "in presenza".

L'Assemblea, in prima convocazione, s'intende validamente costituita con la presenza, in proprio o in delega, di almeno la metà dei Soci ordinari aventi diritto al voto. È prevista un'Assemblea di seconda convocazione, la quale può aver luogo anche lo stesso giorno fissato per la prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea s'intende validamente costituita, qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario Generale e dal Vice-Segretario Tesoriere, procede alla registrazione dei Soci presenti e alla convalida delle deleghe e, constatata la validità dell'Assemblea, presiede i lavori.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i Soci onorari e altri soggetti invitati dal Presidente.

ART. 10

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

- a) Approvare, entro il 30 aprile, la relazione annuale e il bilancio consuntivo dell'anno solare precedente e il bilancio previsionale per l'anno in corso, proposti dal Consiglio Direttivo.
- b) Ratificare la nomina dei nuovi Soci proposti dal Consiglio Direttivo.
- c) Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota sociale per l'anno successivo.
- d) Deliberare su proposte e argomenti vari indicati nell'ordine del giorno.
- e) Eleggere ogni triennio, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Per quanto concerne il punto e), l'Assemblea va obbligatoriamente convocata in presenza. Per la trattazione di tutti gli altri punti, può essere convocata anche per via telematica.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo:

- a) Convoca l'Assemblea.
- b) Redige la relazione annuale sull'attività svolta dall'Associazione.





Predisporre i bilanci (consuntivo e preventivo).

Propone all'Assemblea i candidati per la nomina a soci ordinari e onorari.

Propone l'importo della quota annuale dell'Associazione.

ART. 12

L'Associazione ha sede legale presso il Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione, ne dispone della firma e ne autorizza le spese. Egli può delegare un altro membro del Consiglio a sostituirlo per determinate funzioni.

ART.13

Il Segretario promuove l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e sovrintende, con la collaborazione del Vice-Segretario, all'organizzazione dell'Assemblea Annuale.

ART. 14

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti di cui almeno due eletti tra i Soci ordinari (o fondatori) e un terzo che può essere esterno all'associazione, quest'ultimo proposto dal Presidente. I componenti del Collegio sono eletti dall'Assemblea e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la regolarità degli atti amministrativi dell'Associazione, esprime parere sul bilancio preventivo e convalida il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e proposto all'Assemblea. Le attribuzioni dei Revisori dei conti sono espletate a titolo gratuito. Il revisore esterno, su proposta del Presidente, può essere remunerato.

ART. 15

L'Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:

- a) con le quote pagate dai Soci, nella misura fissata anno per anno dall'Assemblea.
- b) con le rendite del fondo patrimoniale.
- c) con eventuali contributi da parte di enti pubblici o privati.
- d) con eventuali contributi ottenuti da finanziamenti regionali, nazionali, europei e internazionali, su progetti presentati dall'Associazione.
- e) con eventuali donazioni.

ART. 16



Il socio ordinario deve versare, entro i primi tre mesi dell'anno sociale, la quota fissata annualmente dall'Assemblea, pena decadenza dallo stato di socio.

ART. 17

Eventuali modificazioni dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo, o da almeno cinque Soci ordinari o fondatori, con lettera/e-mail diretta al Presidente, almeno due settimane prima dell'Assemblea. Le proposte di modifica dello Statuto saranno comunicate a tutti i Soci con l'ordine del giorno dell'Assemblea, e si riterranno approvate se riscuoteranno il suffragio della maggioranza dei Soci presenti all'Assemblea stessa.

ART. 18

In caso di dimissioni di uno dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea procederà a nuove elezioni alla prima riunione utile. In questo caso il nuovo eletto resterà in carica fino al termine del periodo già iniziato.

ART. 19

In caso di scioglimento dell'Associazione, sulla destinazione dei fondi che risultassero disponibili, deciderà l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 20

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda alle Leggi e alle normative vigenti in materia.